

Installazione strutture prefabbricate a uso didattico per la realizzazione di opere programmate

*CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.**

L'appalto riguarda la fornitura con noleggio, per un periodo complessivo di 9 mesi consecutivi di una struttura prefabbricata in unico livello ad uso scolastico per scuola media superiore, nella configurazione come da allegato grafico. La struttura modulare, destinata ad uso scolastico dovrà rispondere essenzialmente a caratteristiche di funzionalità, rapidità di montaggio; dovrà essere realizzata prevalentemente in stabilimento e solo in minima parte in opera, attraverso l'assemblaggio di elementi prefabbricati. E' compresa, inoltre, a carico della Ditta aggiudicataria:

- la redazione del progetto esecutivo completo, strutturale, degli impianti e di basamenti, rampe e tettoie e la relativa necessaria direzione lavori;
- emissione, a cura di tecnico abilitato e/o ditta, dichiarazione conformità impianti di cui a D.M. 37 del 22.01.2008, relazione di cui ad allegato "E" del D.Lgs. 311/06, A.P.E., certificato di corretto montaggio, certificazioni resistenza al fuoco prodotti / elementi / materiali utilizzati;
- il trasporto in loco, posa in opera completa (inclusi impianti) e a fine fornitura eventuale smontaggio, rimozione e trasporto per ritiro; Rimane esclusa dall'affidamento la redazione della relazione geologica. La struttura dovrà essere realizzata secondo le specifiche minime e le varianti migliorative ammissibili definite dagli elaborati progettuali approvati dall'Amministrazione comunale, allegati alla documentazione di gara.

Art. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO L'importo complessivo dell'appalto avente ad oggetto la fornitura con noleggio di strutture prefabbricate assemblabili ad uso polivalente, comprensiva di tutti gli oneri di trasporto, scarico, montaggio, smontaggio e rimozione , nonché di noleggio per un periodo di 9 mesi, la redazione degli elaborati esecutivi, oltre alla redazione e consegna di tutte le certificazioni e dichiarazioni, per la presa in carico della struttura, l'importo posto a base d'asta è specificato nella tabella sottostante.

Noleggio di materiali e di arred. & Full Service €/mese 9.012,81 x 9 mesi =	€ 81.115,29
Trasporto di consegna carico compreso	€ 5.900,00
Trasporto di restituzione carico compreso	€ 5.900,00
Lavori di inizio noleggio	€ 37.294,61
Lavori per fine noleggio	€ 9.587,47
Totale Iva esclusa	€ 139.797,37

Nell'importo si intendono compensati tutti gli oneri previsti all'art. 1 e tutto quanto specificato nel presente capitolato d'appalto, nella relazione descrittiva e schema grafico allegati. Rientrano nell'appalto tutte le opere provvisorie correlate all'installazione dei moduli. L'appaltatore, sino alla consegna, è responsabile della sorveglianza e custodia della fornitura. La ditta dovrà formulare l'offerta garantendo il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al decreto medesimo. Gli operatori

Installazione strutture prefabbricate a uso didattico per la realizzazione di opere programmate

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali.

Art. 3 – CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato “a corpo”. L'importo di contratto resta fisso ed invariabile e nessuna delle parti contraenti potrà invocare alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità della fornitura.

Art. 4 – SERVIZI TECNICI CORRELATI – SERVIZI DI PROGETTAZIONE Al fine della presentazione agli organi tutori (VVF, Uffici tecnici regionali, etc..), entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione efficace, dovranno essere forniti gli elaborati progettuali nelle seguenti modalità:

- n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza (file in formato “dwg” e “pdf”);

L'appaltatore dovrà provvedere all'eventuale adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni degli Enti preposti (o in via preventiva dal Collaudatore / Direttore esecuzione) entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ultimo parere rilasciato dagli Organi di Controllo o dell'ultima comunicazione, al riguardo, pervenuta dalla Città Metropolitana di Firenze.

La fornitura dovrà recepire ogni prescrizione avanzata dagli Enti preposti e dal Collaudatore / Direttore esecuzione senza riconoscimento alcuno di compenso economico aggiuntivo, trattandosi di fattispecie riconducibile ad errore o omissione progettuale.

Gli elaborati progettuali ESECUTIVI, in relazione alle strutture, dovranno contenere:

- disegni della struttura del monoblocco e dettaglio attacco tra monoblocchi e tra monoblocco-fondazione;
- relazione di calcolo strutturale con indicazione dimensionamento degli elementi che compongono il monoblocco, calcolo attacco tra pannelli, calcolo ancoraggio fondazione, analisi dei carichi riportanti i parametri di sovraccarico piano calpestio, sovraccarico neve e azione vento, vita nominale, classe d'uso e destinazione d'uso. Progettazione termotecnica, elettrica e linea dati per connessione internet delle aule.
- Dovranno essere incluse tutte le relative conformità ed asseverazioni. La ditta dovrà, già in sede di offerta nella relazione tecnica accompagnatoria della stessa, indicare l'assorbimento di energia elettrica della struttura al fine di consentire alla Stazione Appaltante le operazioni di adeguamento di potenza dell'utenza.

Art. 5 – TERMINI

La fornitura con posa in opera dovrà essere effettuata entro la data del 07/10/2024. Entro 30 giorni successivi dal termine dalla scadenza contrattuale l'area dovrà essere sgomberata, ripristinando le condizioni originarie, fatta salva l'usura ed il naturale deterioramento del manto conseguente alla presenza della struttura temporanea. La consegna della struttura perfettamente funzionante in ogni sua parte dovrà risultare da apposito verbale di avvio della prestazione, consegnato in originale a mano o trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata. Qualora la struttura venga consegnata in anticipo rispetto al termine fissato in 90 gg dall'aggiudicazione, la ditta non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo; la decorrenza e durata del

Installazione strutture prefabbricate a uso didattico per la realizzazione di opere programmate

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

noleggio rimarrà quella prevista contrattualmente. La consegna della struttura all'Amministrazione avverrà con la redazione di apposito verbale di presa in carico da parte del RUP al quale saranno allegati tutte le certificazioni e documentazioni tecniche previste dalle norme vigenti comprese quelle relative agli impianti, dei materiali in relazione alla resistenza al fuoco, nonché una dichiarazione di corretto montaggio della struttura a firma di un tecnico abilitato; detta documentazione dovrà essere anticipata almeno 15 gg. prima della data di presa in carico della struttura, al fine di consentire al direttore dell'esecuzione di effettuare gli accertamenti funzionali alla redazione del Verbale di Collaudo. Prima della consegna verrà effettuata una verifica di conformità della struttura ed una prova di funzionamento degli impianti della quale verrà dato atto con apposito verbale sottoscritto dalle parti (direttore tecnico ditta appaltatrice e responsabile esecuzione contratto stazione appaltante). Anche detto verbale farà parte dei documenti allegati alla presa in carico della struttura. Le eventuali operazioni di smontaggio ed il ritiro della struttura dovranno iniziare entro e non oltre 15 gg. dalla data di fine noleggio ed essere ultimate entro i successivi 15 gg. Dette operazioni non potranno superare complessivamente i 30 (trenta) giorni dalla data di fine noleggio. In ogni caso il canone di noleggio verrà corrisposto sino alla data di fine noleggio indipendentemente dalla data di effettivo inizio delle operazioni di smontaggio della struttura

Art. 6 - PENALI La penale da applicare al soggetto aggiudicatario della fornitura, in caso di inadempienza e/o tardiva esecuzione contrattuale, è stabilita in misura giornaliera pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, inclusi oneri sicurezza, al netto del ribasso offerto ed aliquota I.V.A. Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare dell'appalto, la Committenza provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. Sarà applicata la penale al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. in caso di superamento della scadenza dei 90 gg dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione per la consegna della struttura. Sarà inoltre addebitato il risarcimento per eventuali spese e danni, che potranno derivare all'Amministrazione per il mancato trasferimento degli alunni.
2. in caso di superamento dei termini per la consegna degli elaborati esecutivi e/o per il recepimento delle indicazioni fornite dagli Enti tutori.
3. in caso di inadempienza o tardiva esecuzione dei servizi di cui all'art.8 del presente disciplinare. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concedere eventuali proroghe, qualora adeguatamente motivate o derivanti da causa di forza maggiore, tempestivamente segnalate per iscritto e comunque prima della scadenza dei prescritti termini.

Art.7 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE.

L'Aggiudicatario è obbligato a costituire una "garanzia fidejussoria" (art. 117 Dlgs 36/2023), pari al 10 % (dieci per cento) dell'ammontare del contratto, che potrà essere resa in contanti (mediante versamento presso la Tesoreria della Città metropolitana di Firenze), o titoli di Stato, oppure fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del DLgs. 36/2023, alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 (garanzia provvisoria) del Codice. L'appaltatore è obbligato altresì a costituire una garanzia assicurativa di responsabilità civile.

Installazione strutture prefabbricate a uso didattico per la realizzazione di opere programmate

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punti di ribasso superiore al 20%.

Nel caso di fidejussione bancaria o assicurativa, la polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del C.C., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla Stazione Appaltante.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformità o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00. La garanzia decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità della fornitura, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 8 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE

È incluso nella fornitura il servizio di manutenzione straordinaria della struttura che si renda necessario nel corso del periodo di noleggio. L'intervento manutentivo straordinario dovrà essere attivato entro 24 ore dalla richiesta da parte dell'Amministrazione e dovrà essere ultimato entro 4 giorni naturali e consecutivi dalla data di segnalazione. Qualora riconducibile alla fattispecie Polizza di assicurazione generale all-risks danni alla struttura in quanto assimilabile per tipologia ai danni sopra elencati potrà trovare copertura con la polizza medesima a carico dell'Amministrazione. Qualora il danno sia imputabile e derivante da errori progettuali, o

Installazione strutture prefabbricate a uso didattico per la realizzazione di opere programmate

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

di assemblaggio, o di installazione, o riconducibile a scarsa qualità dei materiali, sarà a completo onere dell'appaltatore. Rimane in capo all'Amministrazione/Istituto scolastico la manutenzione ordinaria conservativa e la pulizia ordinaria dei locali. In caso di ritardo trova applicazione la penale di cui all'art. 6 punto 3. In caso di mancata esecuzione dell'intervento di ripristino/reintegro la Stazione Appaltante si riserva di far eseguire lo stesso d'ufficio, accollando alla ditta aggiudicataria tutti gli oneri oltre al maggior danno arrecato. A capitolato NON è richiesto il servizio di manutenzione "full service" a cura del noleggiante. La ditta dovrà garantire l'attivazione dell'intervento manutentivo entro 24 ore dalla richiesta da parte dell'Amministrazione effettuata a mezzo PEC, o mail, o diverso strumento di comunicazione concordato tra le parti. L'intervento di ripristino e/o reintegro deve essere ultimato entro i 4 giorni naturali e consecutivi dalla data di segnalazione (salvo condizioni migliorative offerte).

Art. 9 – PIANI DI SICUREZZA E PERSONALE.

Nelle fasi operative, connesse alle operazioni di consegna in loco dei moduli, configurazione e montaggio, nonché alla successiva dismissione, carico e allontanamento della struttura, la ditta è tenuta ad attenersi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare di quelle relative ai cantieri temporanei e mobili.

Non essendo previsto per la fornitura in oggetto il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del DLgs. 81/2008, l'appaltatore, prima della stipula contrattuale (e comunque prima dell'avvio dell'installazione dei moduli), redige e consegna alla stazione appaltante:

- **un Piano di Sicurezza Sostitutivo** del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.
- **un Piano Operativo di Sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo;

Il piano di sicurezza sostitutivo nonché il piano operativo di sicurezza, pur non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, riscontrate e notificate da parte della Stazione Appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore Tecnico nominato dalla ditta appaltatrice sarà responsabile dell'osservanza dei piani di sicurezza.

Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.

Installazione strutture prefabbricate a uso didattico per la realizzazione di opere programmate

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il personale impiegato nella fornitura dovrà avere adeguata informazione, formazione ed addestramento, in particolare dovrà avere:

- conoscenza ed esperienza in materia di montaggio e smontaggio moduli prefabbricati ed impiantistica correlata;
- formazione in materia di sicurezza sul lavoro, generale e specifica, con particolare riguardo a movimentazione carichi e pesi, uso dei DPI.

L'Amministrazione richiederà la preventiva identificazione dell'elenco e della qualifica del personale da impiegare nella fornitura. Qualora ritenesse lo stesso professionalmente non adeguato o risultasse in difetto di formazione avrà la facoltà di non accettare i lavoratori e, a suo insindacabile giudizio, di chiederne la sostituzione.

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere un numero di operatori sufficienti ad assicurare la copertura degli interventi secondo le modalità stabilite dal presente capitolato, fatta salva la possibilità, per quanto marginalmente applicabili, di sospensioni o proroghe da concordare di volta in volta con l'Amministrazione. La Ditta aggiudicataria inoltre è tenuta ad indicare la persona incaricata a svolgere le funzioni di responsabile tecnico/referente, responsabile dei rapporti con l'Amministrazione in relazione alle attività oggetto del contratto, fornendo i recapiti di contatto.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive (trattamento economico, giuridico e previdenziale) stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, ed a rispettare gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Art.10 – PAGAMENTI All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti al maturare di stato di avanzamento della FORNITURA come da capitolato speciale d'appalto e di seguito specificato.

- 1) Lavori di inizio noleggio una volta terminato il montaggio della struttura prefabbricata, corredata dei necessari certificati;
- 2) Noleggio di materiali e di arred. & Full Service €/mese 9.012,81 per ogni mese di noleggio;
- 3) Trasporto di restituzione carico compreso e lavori fine noleggio una volta approvato il CRE/Certificato di conformità della fornitura

Sono fatte salve le eventuali ritenute previste ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori. Le relative fatture elettroniche verranno pertanto emesse su benestare del RUP, previa predisposizione documentazione contabile del Direttore esecuzione, e verranno pagate entro 30 giorni dal loro ricevimento previa verifica DURC da effettuarsi a cura della Stazione Appaltante

Art. 11 – SUBAPPALTO.

L'Aggiudicatario è responsabile verso la Stazione Appaltante dell'osservanza di tutte le disposizioni normative e retributive contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, applicabili ai sensi di legge, e degli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge la fornitura e posa in opera da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Installazione strutture prefabbricate a uso didattico per la realizzazione di opere programmate

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del DLgs 36/2023 l'operatore si impegna quindi ad applicare i contratti Collettivi Nazionali raggruppati nei settori "Edilizia" e "Meccanici" dell'archivio CNEL (<https://www.cnel.it/Archivio-Contratti/Contrattazione-Nazionale/Ricerca-CCNL>) o altro che garantisca al lavoratore eguali tutele, specificandone l'equivalenza. Si obbliga, inoltre, a garantire per il personale di nuova assunzione, che si renda necessario per lo svolgimento del presente servizio, la parità generazionale e di genere.

Per la disciplina del subappalto si rimanda all'art. 119 del D.Lgs.n. 36/2023. L'aggiudicatario potrà, nei limiti di cui al suddetto art. 119, richiedere l'autorizzazione al subappalto solo in relazione alle parti della fornitura che in sede di offerta abbia dichiarato di voler subappaltare, e sempreché il subappaltatore sia in possesso di tutti i requisiti eventualmente richiesti nel bando di gara.

Il subappalto non autorizzato, così come eventuali irregolarità contributive, comportano le sanzioni previste dalla Legge 246 del 28/06/95 e s.m.i., e rappresentano causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Gli addetti della ditta subappaltatrice dovranno esporre tessera di riconoscimento con relativa autorizzazione al subappalto.

Art. 12 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010: a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati comunicato dall'appaltatore; b) ogni pagamento deve riportare il CIG e l'oggetto dell'appalto; c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del contratto; e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 13 – FATTURAZIONE.

La fattura, ai sensi del D.M. 55 del 03.04.2013 e ss.mm.ii. dovrà essere emessa in formato elettronico. La ditta potrà effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche esclusivamente attraverso il portale dedicato.

Art. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Ai fini contrattuali, l'operatore economico è tenuto a presentare le garanzie di cui all'art.7 ed i piani di sicurezza di cui all'art.25 del presente Capitolato, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione/dichiarazioni funzionale alla stipula contrattuale. Ove l'Aggiudicatario risultasse inadempiente nei termini indicati dall'Amministrazione, si procederà ai sensi art.106, comma 6, del DLgs 36/2023.

La stipula contrattuale è assoggetta ad imposta di bollo ai sensi art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 (risoluzione 95/E del 16/12/2013 Agenzia delle Entrate). La mancata presentazione del

Installazione strutture prefabbricate a uso didattico per la realizzazione di opere programmate

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

valore bollato, o in alternativa della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 inerente l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta di bollo, comporterà la trasmissione della documentazione fiscalmente incompleta all'Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Relativamente alla risoluzione del contratto, si applica l'art 122 del DLgs 36/2023. Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per violazioni degli obblighi contrattuali, ogni maggior costo della fornitura, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell'Impresa.

Il contratto potrà sciogliersi nei modi previsti dal Codice Civile. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, nonché ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 (e ss.mm.ii.), il contratto che sarà stipulato dall'Operatore Economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Operatore Economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla fornitura oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 (e ss.mm.ii.), procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), qualora venga ravvisato dolo nel mancato rispetto delle disposizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché in caso di gravi e oggettive inadempienze degli obblighi assunti e specificamente ma non esaustivamente indicati nell'elenco seguente:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali (tre inadempienze, anche non consecutive, contestate per iscritto all'Aggiudicatario);
- c) in caso di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- d) in caso di morte dell'Aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzie;
- e) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- f) nei casi di cessione o subappalto qualora non sia stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante;
- g) nel caso che l'esecuzione della fornitura non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo pari al 50% sui tempi offerti;

Installazione strutture prefabbricate a uso didattico per la realizzazione di opere programmate

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- h) qualora la fornitura venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- i) qualora non vengano rispettati da parte dell'Aggiudicatario i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione infortuni, ecc.;
- j) nel caso di mancata corresponsione da parte dell'Aggiudicatario delle retribuzioni salariali ai propri dipendenti.

Le deficienze nell'espletamento della fornitura o prestazioni non conformi a quelle previste nel presente documento, la mancata risposta ad eventuali richiami scritti emessi dall'Amministrazione Appaltante e, comunque, l'inosservanza anche di una sola delle condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, daranno diritto all'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto con le modalità previste di legge.

In presenza di una delle predette ipotesi, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Aggiudicatario riceve la comunicazione mediante raccomandata A.R. o Posta Certificata. Da quel momento esso si asterrà da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere. L'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle forniture regolarmente effettuate.

Qualora la risoluzione del contratto avvenisse per inadempimento dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura al secondo migliore offerente risultante dal verbale di gara. Salva, comunque, l'applicazione delle penalità previste dal presente

Capitolato speciale di appalto ed il risarcimento dell'ulteriore danno, sarà addebitato all'Aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior costo della nuova fornitura.

L'Aggiudicatario in caso di non rinnovo contrattuale o disdetta, rimane comunque obbligato ad ultimare la fornitura già in ordine di esecuzione, nonché ad effettuare il passaggio delle consegne al fornitore subentrante fornendo ogni indicazione necessaria per dare continuità al servizio.

Art. 17 – RECESSO

Relativamente al recesso dal contratto, si applica l'art 123 del DLgs 36/2023. L'Amministrazione committente, per quanto di proprio interesse e/o se viene meno il motivo di pubblico interesse nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. purché tenga indenne lo stesso delle spese sostenute, delle forniture effettuate e del mancato guadagno.

Quanto contenuto nel presente documento e negli elaborati definisce in modo esauriente la fornitura e messa in opera della fornitura oggetto della presente gara in modo da consentire all'Offerente di formulare la propria offerta su quotazioni giudicate remunerative e di propria convenienza.

Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO.

Installazione strutture prefabbricate a uso didattico per la realizzazione di opere programmate

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

È vietata la cessione parziale o totale del contratto d'appalto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo.

È ammessa la cessione dei crediti, in base a quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del DLgs n. 36/2023 e dalla Legge n. 52 del 21/02/1991, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario

finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Relativamente alla risoluzione del contratto, si applica l'art 122 del DLgs 36/2023. Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per violazioni degli obblighi contrattuali, ogni maggior costo della fornitura, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell'Impresa.

Il contratto potrà sciogliersi nei modi previsti dal Codice Civile. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, nonché ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 (e ss.mm.ii.), il contratto che sarà stipulato dall'Operatore Economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Operatore Economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla fornitura oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell' inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 (e ss.mm.ii.), procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), qualora venga ravvisato dolo nel mancato rispetto delle disposizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché in caso di gravi e oggettive inadempienze degli obblighi assunti e specificamente ma non esaustivamente indicati nell'elenco seguente:

- a) per motivi di pubblico interesse;

Installazione strutture prefabbricate a uso didattico per la realizzazione di opere programmate

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- b) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali (tre inadempienze, anche non consecutive, contestate per iscritto all'Aggiudicatario);
- c) in caso di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- d) in caso di morte dell'Aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzie;
- e) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione appaltante non ritenga discontinuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- f) nei casi di cessione o subappalto qualora non sia stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante;
- g) nel caso che l'esecuzione della fornitura non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo pari al 50% sui tempi offerti;
- h) qualora la fornitura venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- i) qualora non vengano rispettati da parte dell'Aggiudicatario i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione infortuni, ecc.;
- j) nel caso di mancata corresponsione da parte dell'Aggiudicatario delle retribuzioni salariali ai propri dipendenti.

Le deficienze nell'espletamento della fornitura o prestazioni non conformi a quelle previste nel presente documento, la mancata risposta ad eventuali richiami scritti emessi dall'Amministrazione Appaltante e, comunque, l'inosservanza anche di una sola delle condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, daranno diritto all'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto con le modalità previste di legge.

In presenza di una delle predette ipotesi, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Aggiudicatario riceve la comunicazione mediante raccomandata A.R. o Posta Certificata. Da quel momento esso si asterrà da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere. L'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle forniture regolarmente effettuate.

Qualora la risoluzione del contratto avvenisse per inadempimento dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura al secondo migliore offerente risultante dal verbale di gara. Salva, comunque, l'applicazione delle penalità previste dal presente

Capitolato speciale di appalto ed il risarcimento dell'ulteriore danno, sarà addebitato all'Aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior costo della nuova fornitura.

L'Aggiudicatario in caso di non rinnovo contrattuale o disdetta, rimane comunque obbligato ad ultimare la fornitura già in ordine di esecuzione, nonché ad effettuare il passaggio delle consegne al fornitore subentrante fornendo ogni indicazione necessaria per dare continuità al servizio.

ART. 22 – CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni.

Installazione strutture prefabbricate a uso didattico per la realizzazione di opere programmate

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale. Tuttavia per tutte le controversie che dovessero insorgere nella esecuzione del contratto si farà riferimento al Foro di Firenze; è escluso il giudizio arbitrale.